

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 9 NOVEMBRE 2021.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 9 novembre 2021, n. 97:

Modifiche all'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1986, n. 95 (Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini "legge 8 agosto 1985, n.431, art.1/quarter"; approvazione elenco regionale dei tratti esclusi).

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e, in particolare, l'articolo 142 (Aree tutelate per legge) e l'articolo 143 (Piano paesaggistico);

Visto il comma 3 dell'articolo 142, del d.lgs. 42/2004 che, mutuando i contenuti della legge 8 agosto 1985, n. 431, stabilisce che le disposizioni di tutela non si applicano ai beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del medesimo d.lgs. 42/2004, che la Regione abbia ritenuto, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in un apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero e dei quali il Ministero stesso può, con provvedimento motivato, confermare la rilevanza paesaggistica;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT". Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Visto altresì l'accordo di copianificazione, sottoscritto in data 11 aprile 2015, relativo all'approvazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico regionale (PPR), dal MIBACT ed il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1986, n. 95 (Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini "legge 8 agosto 1985 n.431, art.1/quarter"; approvazione elenco regionale dei tratti esclusi);

Considerato che la sopracitata del.c.r. 95/1986 riporta in narrativa "(...) che tale determinazione relativa ai corsi d'acqua deve essere caratterizzata da ampi margini di flessibilità nel tempo (...) considerato quindi che potranno prevedersi nel tempo modificazioni in ampliamento o in riduzione dell'elenco di cui trattasi (...)";

Visto, in particolare, l'elaborato 7B (Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice) del PIT-PPR che, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 142, comma 3, del d.lgs. 42/2004, al punto 4.2 riconferma le esclusioni dal vincolo dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua di cui all'elenco della del.c.r. 95/1986;

Visto inoltre che l'Elaborato 8B (Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157 del Codice) del medesimo PIT-PPR, al capo III (Aree tutelate per legge), articolo 5, comma 6, prevede che i comuni, sulla base dei criteri individuati dalla Regione procedono alla ricognizione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c) del d.lgs 42/2004 in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici e ne propongono l'esclusione alla Regione stessa che integra l'elenco di cui alla deliberazione consiliare 95/1986 e comunica l'integrazione al Ministero;

Considerato che, ai sensi della normativa sopracitata, con riferimento agli elenchi contenuti negli allegati E ed L dell'elaborato 8B del PIT-PPR, che riportano rispettivamente l'elenco dei corsi d'acqua, diversi da fiumi e torrenti, secondo la ricognizione delle acque pubbliche di cui ai regi decreti e alle Gazzette ufficiali, e l'elenco di tutti i fiumi e torrenti denominati tali dalla toponomastica della carta tecnica regionale (CTR) 1:10.000, si deve tener conto dell'elenco approvato con la del.c.r. 95/1986 che prevede le relative esclusioni dal vincolo paesaggistico;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 11 ottobre 2021, n. 12, con la quale la Giunta regionale propone la modifica dell'allegato A della del.c.r. 95/1986, contenente l'elenco regionale dei tratti esclusi dal vincolo paesaggistico, al fine di aggiungere l'esclusione per irrilevanza ai fini paesaggistici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere c) e g), del d.lgs. 42/2004, del torrente Lespa nel tratto in località Riseccoli - Poggio alla Penna nel Comune di Santa Luce (PI);

Preso atto che il Comune di Santa Luce, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0307715 del 7 agosto 2019 ha presentato l'istanza di esclusione dal vincolo, sensi dell'articolo 142, comma 3, del d.lgs. 42/2004, per un tratto del torrente Lespa in località Riseccoli – Poggio alla Penna, a causa dello stato di degrado conseguente alla ormai esaurita attività di escavazione iniziata alla fine degli anni Settanta;

Considerato che la del.c.r. 95/1986, nell'allegato A contenente l'elenco regionale dei tratti esclusi dal vincolo paesaggistico, riporta, per la Provincia di Pisa, anche il torrente Lespa, per un tipo di svincolo parziale;

Preso atto altresì che l'attività estrattiva che ha compromesso la valenza paesaggistica del tratto del Torrente Lespa è antecedente all'entrata in vigore del d.l. 312/1985 convertito dalla l. 431/1985;

Preso atto inoltre che il Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Giunta regionale, a seguito di confronto congiunto con la competente soprintendenza, ha comunicato agli organi ministeriali centrali e periferici, con nota 11 ottobre 2019, prot. n. 0379284, la sussistenza delle condizioni per dare seguito alla procedura di riconoscimento della irrilevanza paesaggistica ai sensi dell'articolo 142, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e dell'articolo 5, comma 6, dell'elaborato 8B del PIT-PPR, limitatamente al tratto del torrente Lespa in Località Riseccoli – Poggio alla Penna, interessato dalla attività estrattiva dismessa;

Dato atto che il Comune di Santa Luce, in data 26 febbraio 2020, ha conformato al PIT-PPR il proprio piano operativo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 21 dicembre 2019, n. 53, attraverso la procedura di cui all'articolo 21 della disciplina di piano del PIT-PPR, con esito positivo secondo il congiunto parere di Regione Toscana e MIBACT – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;

Ricordato che, all'esito della positiva verifica di conformazione espressa dagli organi ministeriali competenti per le parti di territorio interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, si sono prodotti i seguenti effetti:

- applicabilità delle procedure semplificate di cui all'articolo 143, comma 4, del d.lgs. 42/2004;
- natura non vincolante del parere, obbligatorio, della Soprintendenza, espresso nel procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;
- non applicabilità della norma transitoria di cui all'articolo 23, comma 3, della disciplina di piano del PIT-PPR.

Dato atto che l'elenco allegato alla del.c.r. 95/1986, con riferimento al torrente Lespa, riporta i seguenti riferimenti che ne determinano il parziale svincolo, ovvero:

- Provincia: Pisa;
- N elenco/ordine: 117;
- Denominaz.: elenco Torrente Lespa;
- Limite svincolo a valle: Sbocco in 108 (Fiume Fine);
- Limite svincolo a monte: Incrocio strada Pomaia Pastina.

Ritenuto quindi opportuno procedere, secondo le considerazioni sopra espresse, con le modifiche dell'allegato A della del.c.r. 95/1986, contenente l'elenco regionale dei tratti esclusi dal vincolo paesaggistico, sostituendo, con riferimento al torrente Lespa, già indicato nel medesimo elenco in quanto in parte oggetto di esclusione dal vincolo, la dicitura "Limite svincolo a monte: Incrocio strada Pomaia Pastina" con la seguente dicitura: "Limite svincolo a monte: in riva destra del torrente, 450 ml. a monte dell'intersezione del torrente Lespa con la strada provinciale 13 nel tratto Pomaia Pastina, in corrispondenza del piccolo affluente in riva sinistra del medesimo torrente identificato nel reticolo idrografico della Regione L.R. 79/2012 con sigla TC1744";

Delibera

1. di approvare le modifiche all'allegato A della del.c.r. 95/1986, contenente l'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini, sostituendo con riferimento al torrente Lespa, già indicato nel medesimo elenco in quanto in parte oggetto di esclusione dal vincolo, la dicitura "Limite svincolo a monte: Incrocio strada Pomaia Pastina" con la seguente dicitura: "Limite svincolo a monte: in riva destra del torrente, 450 ml. a monte dell'intersezione del torrente Lespa con la strada provinciale 13 nel tratto Pomaia Pastina, in corrispondenza del piccolo affluente in riva sinistra del medesimo torrente identificato nel reticolo idrografico della Regione L.R. 79/2012 con sigla TC1744";

2. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di provvedere alla comunicazione delle modifiche di cui al punto 1 al ministero competente che, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica del suddetto tratto del torrente Lespa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo